

Il riordino. I punti salienti del decreto legislativo

Un primo «maquillage» alle regole

Alessandro Rota Porta

■ È stato approvato giovedì scorso lo schema di decreto legislativo per il riordino di congedi, aspettative e permessi. Il provvedimento attua la delega del collegato lavoro, che ha disposto una stretta sui beneficiari dei permessi, in primis di quelli per assistere i disabili, escludendo i parenti e affini oltre il terzo grado (con alcune eccezioni) ed escludendo ogni possibilità di assistenza multipla.

Al decreto appena varato il compito di riordinare tutti i permessi: dall'esame del testo, però, si può parlare più che altro di una "correzione" di alcune norme già in vigore e di una sorta di maquillage teso a precisare alcuni aspetti dell'impianto esistente, piuttosto che di


una vera e propria riforma dei permessi. Le linee dettate dal collegato puntavano invece a creare un testo unico per coordinare le disposizioni vigenti, all'insegna della semplificazione: non va infatti dimenticato come il quadro che regola queste fattispecie sia frammentato e si basi su una successione di fonti non sempre di facile lettura. Sono almeno quattro le principali e più recenti disposizioni - legge 104/92, 388/00, decreto legislativo 151/01, legge 350/03 - che hanno maneggiato la disciplina, a cui si aggiungono le ultime modifiche apportate dal Collegato, oltre alle istruzioni disposte dagli enti previdenziali.

Come emerge dalla stessa relazione illustrativa che accompagna il decreto, il risultato è «un'impo-

stazione minimale e settoriale» mentre da più parti era stato richiesto un riordino maggiormente organico e strutturale, come avevano espresso le Regioni in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 5 maggio 2011.

Passando quindi in rassegna gli articoli del testo (si veda lo schema qui a fianco) è possibile tracciare la portata dei principali ritocchi effettuati, anche se occorrerà poi attendere i successivi chiarimenti operativi circa i passaggi da seguire ai fini dell'effettiva fruizione dei permessi e, soprattutto, per capire quale sarà la sorte dei congedi in corso, vale a dire se dovranno essere uniformati o meno alle nuove regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Le novità**CONGEDO DI MATERNITÀ**

- In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione o di decesso del bimbo alla nascita o durante il congedo, le lavoratrici, su

loro richiesta (con preavviso di 10 giorni), possono riprendere il lavoro in anticipo rispetto alla normativa vigente, previo parere favorevole del medico specialista del Ssn e del medico del lavoro

CONGEDO PARENTALE DI MATERNITÀ O PATERNITÀ PER ASSISTERE MINORI CON DISABILITÀ GRAVE

- La fruizione deve avvenire entro il compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, in misura continuativa o frazionata
- Può essere concesso per ciascun figlio minore con disabilità grave

- Il periodo massimo del congedo è pari a tre anni
- Il congedo è concesso anche se il minore è ricoverato, purché la presenza dei genitori sia richiesta dai sanitari

PERMESSI ASSISTENZA DI SOGGETTI CON DISABILITÀ GRAVE

- Viene ampliata la platea e introdotto un criterio di priorità rispetto agli aventi diritto, qualora manchi il destinatario che ha la precedenza nella fruizione o in presenza di patologie invalidanti di quest'ultimo: coniuge convivente, padre o madre (anche adottivi), figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi
- Il lavoratore ha diritto a percepire un'indennità

- corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento (il periodo è coperto da contribuzione figurativa)
- L'importo complessivo massimo è fissato a 43.579,06 euro annui (rivalutato annualmente)
- Il periodo di congedo non rileva ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e Tfr

CONGEDI PER DOTTORATI DI RICERCA

- I dipendenti pubblici, in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei due anni successivi all'aspettativa per il conseguimento del dottorato

(anche con riferimento a quella prevista dalla contrattazione collettiva), dovranno restituire gli importi percepiti durante il congedo

CUMULABILITÀ PERMESSI PER ASSISTERE DISABILI

- È possibile assistere più familiari solo a condizione che si tratti del coniuge o di un parente affine entro il 1° grado o entro il 2° grado, qualora i genitori o il coniuge della persona disabile grave abbiano compiuto i 65 anni di età o siano

- anch'essi disabili gravi o deceduti o mancanti
- Se il soggetto da assistere è residente a una distanza superiore ai 150 km rispetto alla residenza del lavoratore, questi deve giustificare il viaggio con pezze idonee

CONGEDI PER CURE AGLI INVALIDI

- Massimo 30 giorni per ogni anno
- Occorre idonea documentazione sanitaria

- Il trattamento economico è pari all'indennità di malattia

NORMATIVA SUI RIPOSTI

- È estesa, oltre al primo anno di vita del bambino, anche al primo anno di ingresso in famiglia del minore
- Per i dipendenti pubblici assegnati

temporaneamente ad altra sede: si applicano entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall'età

